



**ATTIVITA' TRIBUTARIA
NORME DI CARATTERE GENERALE**

di Riccardo Narducci

<p style="text-align: center;">ATTIVITÀ TRIBUTARIA NORME DI CARATTERE GENERALE</p>
--

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), incide su molti aspetti inerenti le procedure e gli strumenti che gli enti dispongono nell'esercizio dell'attività amministrativa a carattere tributario. Il comma 171 stabilisce che le norme di cui trattasi (commi 161-170) si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2007.

1. Deliberazione tariffe e aliquote d'imposta

Il comma 169 si occupa del termine entro il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, confermando quanto già stabilito dal Tuel e dall'art. 53, c. 16 della legge n. 388, e cioè che le stesse devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio nel quale le stesse verranno applicate. Tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio - purchè entro il termine innanzi indicato, e cioè entro il termine per l'approvazione del bilancio - hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In maniera innovativa il comma 169 prevede che “*in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”, e tale disposto risulta applicabile per tutte le entrate di natura tributaria, venendo a modificare quanto invece diversamente previsto, fino all'esercizio 2006, in particolare, per l'ICI.

2. Attività di liquidazione ed accertamento

I commi 161 e 162 recano nuovi criteri per lo svolgimento delle attività di liquidazione ed accertamento dei tributi locali, sostituendo le disposizioni fino al 31 dicembre 2006 applicabili a ciascun singolo tributo per tali aspetti.

È quindi previsto che gli enti locali:

- procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato;
- gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere,

altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni (e non più 90 come previsto dal previgente art.12 del D.Lgs. n.504/1992 per l'ICI) entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

È inoltre da sottolineare come sia previsto che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

Tale disposto trova applicazione, per effetto del successivo comma 171, ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della stessa Finanziaria 2007, e cioè alla data del 1° gennaio 2007. Ciò implica che i rapporti che si sono definiti alla data del 31 dicembre 2006 (ossia quelli per i quali tale data risultava essere l'ultimo termine per procedere alla notifica degli avvisi) non sono soggetti ai nuovi termini dell'attività di liquidazione/accertamento di cui al citato comma 161.

Per converso sono soggetti alla nuova disciplina le attività di (liquidazione ed) accertamento delle annualità per le quali alla data del 1° gennaio 2007 non risulta spirato il termine ultimo per notificare gli atti ICI relativi a:

- liquidazione su dichiarazioni (relative all'annualità 2004) e versamenti effettuati nel 2005;
- accertamento (esclusa omessa presentazione della dichiarazione) su dichiarazioni (relative all'annualità 2003) e versamenti effettuati nel 2004 e anni successivi;
- accertamento per omessa presentazione dichiarazione (relative all'annualità 2001) nel 2002 e anni successivi.

Per le attività appena sopra indicate, relative alle annualità precisate, si applica il nuovo termine del 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui la dichiarazione od il versamento dovevano essere effettuati.

3. Versamenti, interessi, rimborsi e compensazione

- Pagamento e compensazione

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (c.166).

Gli enti locali, con proprio regolamento, disciplinano le modalità con le quali i contribuenti "*possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali*". La formulazione della norma induce a ritenere che possa essere prevista la compensazione delle somme dovute a titolo di tributi locali con qualsiasi tipologia di credito vantato dal cittadino nei confronti dell'ente; l'individuazione delle modalità di compensazione, e di eventuali limiti, è lasciata all'autonomia regolamentare dell'ente (c.167).

Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. Si ricorda che per il citato articolo 25: sono comunque esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento; l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro; per gli importi di cui trattasi è, ovviamente, disposta l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva (c. 168).

- Rimborsi ed interessi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento (e non più di 3 anni), ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale è tenuto ad effettuare il rimborso entro 180 giorni (e non più di 90 dell'art.75, del D.Lgs. n.507/1993) dalla data di presentazione dell'istanza (c.164). In questo contesto si rammenta che tale procedimento, essendo conseguente ad una istanza presentata dal cittadino-contribuente, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, e quindi, entro il limite, attualmente, del 5,5% (2,5% più 3%); gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. In relazione ai rimborsi dovuti al contribuente, occorre applicare gli interessi nella stessa misura per le somme, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento richiesto a rimborso (c.165).

4. Riscossione coattiva

- Notificazione atti esecutivi - Termini

Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo – ruolo od ingiunzione fiscale – deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, come disposto dal comma 163 della Finanziaria 2007.

Vale la pena evidenziare che per l'ICI e l'Imposta sulla pubblicità le previgenti disposizioni prevedevano che il ruolo fosse formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento erano stati notificati al contribuente.

La Finanziaria 2007 non ha modificato l'art.72 del D.Lgs. n.507/1993, inerente le modalità ed i termini decadenziali di iscrizione a ruolo dell'importo dovuto a titolo di Tarsu; è comunque da tener presente che l'innovazione recata dal citato art. 163 risulta applicabile anche alla Tarsu relativamente alla notifica degli atti di riscossione coattiva.

- Riscossione a mezzo ruolo - remunerazione

Si ritiene utile, per completezza, evidenziare che con il comma 6-bis dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/1999, come introdotto dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge n. 286/2006, l'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate locali, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate. In buona sostanza se

l'ente intende procedere alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, e quindi tramite le società partecipate da Riscossione spa, senza aver affidato a queste ultime anche la riscossione volontaria, il costo del solo servizio coattivo è aumentato del 25% rispetto alle tariffe attualmente vigenti.

5. La notificazione degli atti tributari locali

Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. n. 639/1910 – ivi compresa l'ingiunzione fiscale – nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori., come previsto dai commi 158 e seguenti.

In base a tali norme i messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'art. 52, c. 5, lett. b), del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

Il comma 160 precisa che il messo notificatore può esercitare le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto di quest'ultimo ovvero degli affidatari dell'attività di gestione dei tributi, per i territori comunali nei quali gli stessi esercitano il servizio. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

6. Rafforzamento attività di accertamento sul territorio

È innovativamente previsto dai commi 179 e seguenti della Finanziaria 2007, che i comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire *“i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*.

Il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni comprende i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice civile; la procedura sanzionatoria amministrativa è comunque di competenza degli uffici degli enti locali.

Le funzioni sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura

dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

7. Trasmissione dati su gettito entrate tributarie

È previsto (comma 170) che gli enti locali comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza, secondo modalità stabilite con apposito decreto ministeriale.

Nel caso di inosservanza di detti adempimenti è disposta l'applicazione della misura di cui all'art. 161, c. 3, Tuel, e cioè la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.

8. Sistema integrato banche dati in materia tributaria

Dal 1° gennaio 2007 è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, così come definito dai commi 56 e 57 della Finanziaria 2007, finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.

Con apposito provvedimento ministeriale saranno individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e definite le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate. Con lo stesso provvedimento verranno individuati i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze potrà erogare alle amministrazioni che ne facciano richiesta per l'utilizzazione e valorizzazione del sistema.

LE MODIFICHE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE

Numerose sono le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2007 ai tributi già applicati dalle amministrazioni locali. Di seguito sono evidenziate quelle di maggior rilievo ed impatto sui bilanci degli enti locali.

1. Imposta comunale sugli immobili – ICI

1.1. La sostituzione della dichiarazione/comunicazione

La Finanziaria 2007 interviene con diversi commi nella materia afferente la dichiarazione/comunicazione dei dati ICI e delle loro variazioni. Tali innovazioni vanno lette anche alla luce di quanto disposto dall'art. 37, commi 53 e seguenti, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come convertito dalla legge n. 248/2006, per il quale a decorrere dall'anno 2007 è soppresso¹ l'obbligo di presentazione della dichiarazione ovvero della comunicazione di cui all'art. 59, c. 1, lett. l), del D.Lgs. n. 446/1997.

➤ *L'indicazione dei dati ICI nella dichiarazione Irpef*

I commi 101-104 prescrivono che a decorrere dall'anno 2008 nella dichiarazione dei redditi (ai fini Irpef, cioè Unico o mod. 730) presentata dai contribuenti diversi dalle società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché dagli altri enti commerciali residenti, siano indicati i dati identificativi catastali degli immobili posseduti, nonché l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente. In particolare, a decorrere dall'anno 2008 (dunque a partire dalla dichiarazione Irpef riferita all'anno d'imposta 2007), per ciascun fabbricato dovranno essere indicati:

- 1) oltre all'indirizzo, l'identificativo catastale dello stesso (costituito dal codice del Comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno). Nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi (cioè dal 2009 in poi) l'obbligo di indicare questi dati sussiste nel solo caso in cui sia intervenuta variazione (anche ad uno solo di essi);
- 2) l'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente.

Il comma 102 reca disposizioni simili per gli altri soggetti passivi non considerati sopra: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio

¹ Tale soppressione è tuttavia sospesa "fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio", cosiddetto "catasto on-line."

di attività commerciali. Questi soggetti devono riportare – nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 – tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'ICI. Anche per tali tipologie di soggetti nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, tali indicazioni dovranno essere riportate solo ove intervenga variazione relativa anche ad una sola di esse.

Ad ogni modo già nelle dichiarazioni dei redditi prodotti nel 2006, e quindi presentate nel 2007, nel quadro relativo ad ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente (cfr. c. 104).

Correlativamente il comma 103 stabilisce che in sede di controllo automatico (liquidazione) delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, l'Erario verifica il versamento dell'ICI relativo a ciascun immobile, comunicandone l'esito al competente comune. Tale previsione si ricollega, in tutta evidenza, a quella recata dal D.L. n. 223/2006 che consente al contribuente di liquidare l'imposta in sede di dichiarazione dei redditi e di versare il dovuto a mezzo del modello F24.

➤ *Fabbricati compresi in procedure fallimentari*

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

È conseguentemente abrogato il comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992.

➤ *Obbligo di presentazione della dichiarazione - Mantenimento*

L'obbligo di presentazione della dichiarazione viene tuttavia fatto salvo (per particolari fattispecie) da quanto disposto dal comma 174, per il quale *“Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico”*, e cioè nei casi in cui il soggetto passivo non sia tenuto ai fini Irpef alla presentazione del modello Unico in via telematica.

1.2. Approvazione aliquote

Il comma 156 della Finanziaria 2007 attribuisce al consiglio comunale la potestà inerente l'approvazione delle aliquote d'imposta, modificando in tal senso espressamente l'art. 6, primo comma, del D.Lgs. n. 504/1992. Tale modifica riconduce nelle attribuzioni dell'organo consiliare l'approvazione delle misure d'imposizione ICI, ivi comprese la determinazione delle detrazioni d'imposta, essendo le stesse strettamente correlate alle prime.

1.3. Detrazione per abitazione principale

Il comma 173, lett. b), integra l'art. 8, c. 2, del D.Lgs. n. 504/1992, in modo che la detrazione per l'abitazione principale sia adesso applicabile per *“l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.”*

La norma introduce un elemento di chiarezza e di certezza nell'attività di accertamento tributaria, vincolando (fatta salva la prova contraria) il beneficio della detrazione per abitazione principale alla residenza anagrafica del soggetto passivo nell'immobile oggetto di imposizione.

1.4. La soppressione dell'istituto della cd. rendita similare

Il comma 173, alla lett. a), ha soppresso il quarto comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, per il quale per i fabbricati non iscritti in catasto (diversi da quelli cat. D posseduti interamente da imprese), nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore era determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Tale abrogazione si presume sia da leggersi in corrispondenza al disposto di cui ai commi 336 e 337 della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), che consentono ai Comuni di ottenere l'attribuzione della rendita per i predetti fabbricati.

Tuttavia la rendita così attribuita produce effetto soltanto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la denuncia catastale; la nuova norma ha in pratica determinato un "salto d'imposta" (seppur limitato), perché per l'anno in cui sono ultimati i lavori edilizi il Comune è impossibilitato a determinare la base imponibile.

1.5. Accertamento e riscossione dell'imposta

Il comma 175 dispone l'abrogazione delle lett. l) ed n) del comma 1 e degli interi commi 2 e 3 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997. Si ricorda che tali disposizioni prevedevano:

- lett. l) "*semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale*" secondo specifici criteri direttivi che adesso risultano superati (oltretutto direttamente abrogati dal comma in esame) dalle disposizioni recate dalla Finanziaria 2007 in materia di accertamento, e di dichiarazione ICI di cui sopra;
- lett. n) "*razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario*";
- mentre i commi 2 e 3 dello stesso art. 59 si ricollegavano a quanto previsto dalla predetta lett. l).

In merito alla soppressione della citata lett. n) si ritiene opportuno richiamare quanto espresso dal Ministero delle finanze con circolare 31 dicembre 1998, n. 296/E, per il quale "l'interpretazione del combinato disposto dell'art. 52, comma 1, e dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997, si ritiene che non possa condurre ad un restringimento del potere regolamentare in materia di I.C.I. rispetto al potere regolamentare di carattere generale. Ed invero, le disposizioni di cui all'art. 59 vanno intese come finalizzate ad individuare talune fattispecie, fra le tante possibili, sulle quali richiamare l'attenzione del comune nelle sue scelte in sede di esercizio del proprio potere regolamentare, concedendo altresì, per alcune di esse, la possibilità di travalicare, entro determinati spazi, i limiti che si pongono al potere regolamentare di cui al primo comma dell'art. 52". (...) Conclusivamente, anche l'I.C.I. rientra fra i tributi per i quali è esercitabile l'ampio potere regolamentare ai sensi del primo comma dell'art. 52".

Si intende evidenziare che l'avvenuta soppressione della lett. n) non conduce ad una limitazione delle possibili forme di riscossione dell'imposta che il Comune può attivare nell'esercizio delle

propria autonoma potestà regolamentare, con specifico riferimento alla gestione diretta, e quindi al versamento in tesoreria comunale. Al riguardo non si può non considerare che:

- 1) la potestà regolamentare in materia di tributi di cui all'art. 52 è generale ed incontra solo i limiti stabiliti dal primo comma dello stesso art., oltre a quelli ricavabili dai principi dell'ordinamento tributario, come rilevato anche dal Ministero delle finanze con la citata circolare (mentre per ciò che concerne l'attività di riscossione il comma quinto, lett. b), dello stesso articolo detta criteri applicabili nel solo caso in cui l'ente intenda affidare il servizio a terzi);
- 2) il tesoriere procede comunque alla riscossione delle entrate, come previsto dagli artt. 209 e seguenti del Tuel. Vale la pena ricordare che il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente (art. 180, Tuel);
- 3) l'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (tuttora vigente) stabilisce che gli enti locali "possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento (... modalità d'incasso...) e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso, (...) fermo restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento". L'avvenuta abrogazione della citata lett. n) non limita la possibilità dell'ente di avvalersi di più canali di pagamento, e ciò considerando che l'utilizzazione di intermediari viene considerata dall'art. 36 una eventualità, potendo quindi l'ente procedere alla riscossione multicanale anche in via diretta.

Si può quindi concludere che la gestione diretta da parte del Comune, ossia la riscossione effettuata avvalendosi del servizio tesoreria (unitamente agli altri canali nella diretta disponibilità dell'ente), è e resta una delle possibili forme che l'amministrazione può attivare con apposita deliberazione a carattere regolamentare adottata ai sensi dell'art. 52 citato.

Si rileva, infine, che il comma 173, lett. e), modifica l'art. 12 del decreto n. 504/1992, in relazione a quanto disposto dal comma 163, prevedendo che siano attivate le procedure di riscossione coattiva per le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di "60 giorni", in luogo dei 90 giorni fino ad oggi previsti.

1.6. Interessi e rimborsi

Sono abrogate le disposizioni (artt. 13, e 14, c. 6) del D.Lgs. n. 504/1992, inerenti i rimborsi e gli interessi in relazione a quanto disposto dai commi 164 e 165 della stessa Finanziaria 2007 (cfr. c. 173, lett. f) e g).

1.7. Catasto – aggiornamento – gettito ICI e trasferimenti erariali

Si evidenziano di seguito le disposizioni recate dalla Finanziaria 2007 e, per completezza di trattazione, alcune disposizioni recate nel D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, come convertito in legge n. 286/2006, inerenti l'accatastamento di alcune tipologie di immobili che hanno riflessi sul gettito ICI e, indirettamente, sull'ammontare dei tributi erariali.

➤ Fabbricati rurali – coordinamento con Agea

Il comma 339 modifica le disposizioni recentemente introdotte dall'art. 2, commi 34 e 36, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relative, rispettivamente, all'aggiornamento delle banche dati catastali da parte dell'AGEA utilizzando le dichiarazioni presentate per ottenere i contributi agricoli comunitari (lett. a), ed all'individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto (lett. b)

In merito a quanto previsto dalla lett. a), vale la pena ricordare che il comma 33 del citato art. 2 del D.L. n. 262 ha modificato l'obbligo di denuncia di variazione del reddito dominicale, previsto dall'art. 30 del Tuir in caso di variazioni colturali, per i soggetti che richiedano i contributi agricoli comunitari agli organismi pagatori (vedasi regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 796/2004), mentre il comma 34 ha previsto l'applicazione dello stesso comma 33 a partire dall'anno 2006. La Finanziaria 2007, al comma 339, ha quindi stabilito che l'aggiornamento dei dati della banca dati catastale avverrà, in sede di prima applicazione, utilizzando le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle già presentate dai contribuenti nell'anno 2006, che devono pertanto essere messe a disposizione dell'Agenzia del territorio dall'AGEA; inoltre è previsto che l'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti (ossia nelle risultanze catastali) i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella G.U., rende noto, per ciascun Comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento presso gli enti interessati (tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet). È inoltre previsto che i ricorsi avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale.

La lett. b), sostituendo il comma 36 del D.L. n. 262, prevede che l'Agenzia del territorio individui, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche dalla stessa effettuate - utilizzando, tra le altre, il telerilevamento e i sopralluoghi sui terreni - i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano affatto dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio procede a richiedere ai titolari dei diritti reali (di proprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, o altri oneri reali) sui terreni che abbiano perso i requisiti di ruralità ai fini fiscali, la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del D.M. n. 701/1994, utilizzando quindi le procedure informatizzate per la rettifica dei dati catastali in esso previste (sistemi DOCFA e DOCTE). La richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale viene peraltro subordinata ad una serie di adempimenti da parte dell'Agenzia del territorio: con apposito comunicato da pubblicare nella G.U., deve rendere nota la disponibilità, per ciascun Comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto; l'Agenzia deve inoltre provvede a pubblicizzare il predetto elenco per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet.

Tale pubblicizzazione ha pertanto valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui sopra, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato alla iscrizione in catasto, notificandone i relativi esiti agli interessati; le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato.

➤ *Riconoscimento ruralità ai fini fiscali*

L'art. 2, c. 37, del D.L. n. 262, ha modificato le condizioni per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, precisando che il requisito del possesso del fabbricato da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno (ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito), è ulteriormente condizionato al fatto che tali soggetti devono rivestire "*la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*".

I fabbricati per i quali, a seguito del disposto del citato comma 37, venga meno il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. È peraltro previsto che i trasferimenti erariali in favore dei Comuni siano ridotti in misura pari al maggior gettito ICI derivante dalle disposizioni sopra citate; ad ogni modo i trasferimenti erariali non saranno ridotti in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

➤ *Fabbricati gruppo E*

L'art. 2, commi 40 e successivi, del D.L. n. 262 hanno stabilito che nelle unità immobiliare del gruppo E (censiti nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 – stazioni servizio, metropolitane, impianti di risalita, recinti per mercati, altri edifici particolari) non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Nel caso in cui l'unità immobiliare necessiti della revisione della qualificazione, e quindi gli debba essere attribuita rendita per effetto di tale nuovo criterio, l'immobile deve essere dichiarato in catasto da parte dei soggetti intestatari entro il 3 luglio 2007; le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

I trasferimenti erariali in favore dei Comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito ICI derivante da tali disposizioni.

1.8. Comunicazione dati all'Agenzia del Territorio

La Finanziaria 2007 stabilisce (comma 105) che i comuni sono tenuti a trasmettere annualmente all'Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli in materia di ICI, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. Imposta sulla pubblicità – diritti pubbliche affissioni

2.1. Lotta all'abusivismo - Oneri per la rimozione

Il comma 157 introduce il nuovo art. 20.1 nel decreto n. 507/1993, affinché non siano a carico dei bilanci comunali gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti. È quindi previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, detti oneri “*sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.*”

Nello stesso senso, e più in generale per contrastare il fenomeno delle affissioni abusive:

➤ il comma 176 dispone l'abrogazione:

- del comma 2-bis dell'art. 6, del comma 1-bis dell'art. 20, dell'art. 20-bis, del comma 4-bis dell'art. 23 e del comma 5-ter dell'art. 24 del decreto n. 507;
- del comma 13-quinquies dell'art. 23 Codice della strada;
- del terzo comma dell'art. 6 ed il quarto comma dell'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

introdotti dai commi 480 e 481 della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005);

➤ si devono intendere le modifiche apportate dal successivo comma 178 al terzo comma dell'art. 15 della legge n. 515/1993, per le quali le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda elettorale abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

2.2. Insegne pubblicitarie – esenzione

Il comma 311 integra e modifica il comma 1-bis dell'art. 17 del decreto n. 507/1993, inerente le fattispecie esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità.

Vale la pena ricordare che il comma 1-bis prevede che l'imposta non sia dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. In base a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2-bis del D.L. 22 febbraio 2003, n. 13, convertito in legge n. 75/2002, per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

La nuova formulazione recata dal comma 311 esplicita la possibilità di individuare le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati, attraverso un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo 2007.

Resta invariata la facoltà dei Comuni di disporre l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore ai 5 mq, secondo quanto previsto dal secondo periodo del citato comma 1-bis.

3. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – Tariffa gestione rifiuti

3.1. Differimento termini di applicazione nuova tariffa rifiuti

È previsto (comma 184) che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero del nuovo "Codice ambientale", il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007.

I Comuni continuano dunque ad applicare l'entrata (tassa di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, ovvero la tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997, in sostituzione della stessa tassa) applicata nel corso del 2006. L'interpretazione letterale della norma porta a ritenere che non possa più essere effettuato il passaggio da Tarsu a "Tariffa Ronchi", dovendosi attendere l'entrata in vigore della nuova Tariffa del Codice ambientale.

Lo stesso comma dispone (fino all'attuazione del ricordato decreto n. 152):

- 1) la continuazione dell'applicabilità delle disposizioni degli artt. 18, c. 2, lett. d), e 57, c. 1, del D.Lgs. n. 22/1997, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. In buona sostanza continuano ad applicarsi i vecchi criteri di assimilazione, indicati a partire dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, fondati sulla tipologia di rifiuto, e non quelle dettati dall'art. 195 del nuovo Codice ambientale basati, invece, sull'estensione della superficie delle attività economiche;
- 2) la proroga al 31 dicembre 2007 di alcuni termini indicati dalla disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti recata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003, ossia la proroga al 31 dicembre 2007 della possibilità di conferire in discarica i rifiuti urbani non trattati. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui vengono conferiti materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

3.2. Criteri per determinare la superficie per il calcolo della tariffa gestione rifiuti

Il comma 183 stabilisce che i criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 50771993, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

In buona sostanza nella determinazione della superficie utilizzata per il calcolo della tariffa dovuta è adesso (ossia dal 1° gennaio 2007) previsto che per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138²; si osserva, peraltro, come sia una presunzione relativa, nel senso che deve considerarsi possibile dimostrare che su parte della superficie non vengono prodotti rifiuti o sono prodotti soltanto rifiuti speciali.

3.3. Comunicazioni dati sugli immobili serviti

I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani sono tenuti a comunicare annualmente, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, i dati (acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione) relativi agli immobili, insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, come stabilito dal comma 106 della Finanziaria 2007. Le modalità di comunicazione saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3.4. Accertamento, riscossione, rimborsi ed interessi

Il comma 172 abroga numerose disposizioni recate dal D.Lgs. n. 507/1993, inerenti sia la Tassa smaltimento rifiuti, che la Tosap che l'Imposta sulla pubblicità, in ragione della nuova disciplina dei rimborsi ai contribuenti, della misura degli interessi e dei termini di notifica degli atti di accertamento ed esecutivi dei tributi locali stabiliti in via generale dai commi 162 e seguenti della medesima Finanziaria 2007.

4. Addizionale locale all'Irpef

I commi 142 e 143 recano modifiche all'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, inerente l'addizionale locale all'Irpef.

4.1. Regolamento - Aliquote

In merito all'applicazione dell'addizionale è stabilito quanto segue:

- a) l'addizionale è dovuta alla Provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, e non alla data del 31 dicembre dello stesso anno, come invece prevedeva il previgente comma 6 del citato art. 1, ora abrogato;

² Per gli immobili già denunciati il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, incrocio effettuato con le modalità d'interscambio stabilite con la determinazione direttoriale del 9 agosto 2005 (in G.U. 23 agosto 2005 n. 195).

Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento.

- b) il Comune con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito appositamente individuato (vedasi al riguardo il D.M. 31 maggio 2002, pubblicato in G.U. n. 130 del 5 giugno 2002). L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- c) con il medesimo regolamento di cui alla precedente lettera può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- d) la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Si evidenzia che la previgente disciplina (ora abrogata) prevedeva il limite massimo dello 0,5%, con variazione massima annua dello 0,2%, i cui aumenti risultavano essere sospesi fino al 31 dicembre 2006.

In merito a quanto richiamato dalla precedente lett. b), si rileva che la formulazione della norma (c. 142) non risulta di particolare chiarezza in merito all'organo preposto all'adozione del provvedimento con il quale è disposta la variazione dell'aliquota. Tuttavia l'esplicito riferimento al "*regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*", induce a ritenere che la competenza all'adozione della variazione risulti ora attribuita all'organo consiliare (unitamente alla soglia di esenzione di cui alla precedente lett. c).

4.2. Versamento - Acconto

Per ciò che concerne il versamento dell'addizionale, è stabilito quanto segue:

- a) il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote deliberate al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'esercizio di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente in quello precedente nel caso di pubblicazione tardiva (cioè successiva al predetto termine). È quindi opportuno che la nuova aliquota sia deliberata e pubblicata entro il 15 febbraio, poiché diversamente l'acconto verrà calcolato con l'aliquota previgente;
- b) per i redditi di lavoro dipendente e quelli agli stessi assimilati ex artt. 49 e 50 Tuir, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse (cioè il conguaglio) sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (Cud)³; i datori di lavoro devono infatti indicare nel certificato (come da modello già disponibile: punto 7-bis, che accoglie la misura dell'acconto; punto 10-bis, che accoglie l'importo dell'acconto sospeso a seguito di eventi eccezionali) l'importo dovuto dai lavoratori in 9 rate nel corso del 2007.

³ Vale la pena ricordare che attualmente il D.M. del 20 dicembre 1999, disciplinante la materia, prevede invece che l'addizionale, determinata dal sostituto d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio, sia trattenuta dallo stesso in rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui sono state svolte le dette operazioni; gli importi trattenuti vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui gli importi sono stati trattenuti.

In buona sostanza:

- per l'addizionale comunale del 2007 il sostituto deve trattenere nel 2007 una quota a titolo di acconto pari al 30% del dovuto, che deve essere trattenuto in 9 rate da marzo fino a novembre 2007;
- per l'addizionale comunale e regionale 2006 continuano ad applicarsi le modalità previgenti (prelievo nell'anno 2007 in 9, 10 od 11 rate);
- per l'addizionale comunale del 2007 il sostituto dovrà trattenere nel 2008, in massimo 11 rate, un importo pari al saldo calcolato sull'effettivo reddito prodotto nel 2007.

Si rileva come per l'addizionale regionale permanga il riferimento alla residenza del contribuente al 31 dicembre dell'anno di competenza.

È inoltre da tener presente che il comma 143 prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, l'addizionale comunale all'Irpef sia versata direttamente al Comune di riferimento, utilizzando un apposito codice tributo assegnato a ciascun ente. Le modalità attuative dello stesso comma verranno definite con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2007 (1° gennaio 2007).

5. Addizionale locale sui consumi di energia elettrica

5.1. Trasmissioni dati ai Comuni

Il comma 152 della Finanziaria 2007 prevede che gli enti locali interessati a disporre:

- dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'art. 55 del T.U. accise, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali;
- delle informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali poste in essere dai competenti uffici erariali;

possono richiederle (ed ottenerle) con le modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro febbraio 2007, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

5.2. Diretta attribuzione alle Province della riscossione delle addizionali

Il comma 153 consente la diretta riscossione da parte delle Province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW. Le Province alle quali può essere assegnata la riscossione diretta sono individuate con apposito decreto da adottare entro gennaio 2007; sarà comunque data priorità alle province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, a quelle confinanti con la Confederazione elvetica ed a quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei Comuni ricade nella zona climatica F prevista dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

6. Imposta provinciale di trascrizione

Il comma 154 della Finanziaria 2007 consente alle Province di aumentare (dal 1° gennaio 2007) del 30%, anziché del 20%, la tariffa in base alla quale è applicata l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 446/1997.

NUOVE ENTRATE TRIBUTARIE

La Finanziaria 2007, in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, prevede l'istituzione di due nuove entrate a carattere tributario: l'imposta di scopo (commi 145 e successivi), e la compartecipazione dinamica all'Irpef (commi 189 e successivi).

1. Imposta di scopo

- Istituzione

A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche.

- Opere finanziabili con il gettito dell'imposta

Le opere pubbliche per la cui realizzazione può essere istituita l'imposta di scopo di cui ai commi 145 e successivi, sono individuate nello stesso regolamento istitutivo tra le seguenti:

- a) opere per il trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
- f) opere di restauro;
- g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
- h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

- Modalità applicative

L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

Si tratta, in buona sostanza, di un prelievo che colpisce la stessa base imponibile ICI, venendosi a qualificare similmente ad una addizionale all'imposta sugli immobili, con gettito vincolato. Si rileva, in tal senso, che è espressamente previsto che per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di ICI.

Con il regolamento che istituisce l'imposta sono inoltre stabiliti i seguenti elementi:

- a) l'opera pubblica da realizzare;
- b) l'ammontare della spesa da finanziare;
- c) l'aliquota di imposta;
- d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
- e) le modalità di versamento degli importi dovuti.

Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo il Comune è tenuto al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

Conclusivamente si può rilevare che trattasi di imposta (sebbene sussistano alcuni caratteri di tassa) il cui gettito è destinato al cofinanziamento della realizzazione di un'opera pubblica: per sua stessa natura, dunque, deve trattarsi di un prelievo efficiente, nel senso "economico" (di politica economica), ossia deve corrispondere ad un investimento che è considerato significativamente utile ai fini del benessere locale, perché altrimenti verrà percepita dai contribuenti come un'imposizione non necessaria e cioè "inefficiente", ovvero inutile. Tali elementi, ad avviso di chi scrive, unitamente a quelli che determinano il piano economico dell'opera, devono risultare in sede di istituzione dell'imposta.

2. L'addizionale dinamica all'Irpef

- L'istituzione

In favore dei Comuni è istituita una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento (per il 2007 è quindi applicata sul gettito 2005). Per i Comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, le stesse provvedono ad attuare i commi 189-192 in conformità ai rispettivi statuti.

- L'invarianza di gettito nel 2007

La compartecipazione è applicata a decorrere dal 1° gennaio 2007, ed a partire da t con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti erariali operati a valere sul fondo ordinario.

In buona sostanza per l'esercizio 2007 è attribuita ai Comuni la nuova compartecipazione Irpef e sono ridotti i trasferimenti erariali (il fondo ordinario) in egual misura. Per ciascun Comune dall'anno 2007 è cioè operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari (è dato presumere "fino a capienza degli stessi") in misura pari alla quota di compartecipazione attribuita, tale da garantire l'invarianza delle risorse.

- Il maggior gettito dal 2008

Dal 2008, invece, la compartecipazione risulta “dinamica”, nel senso che l’incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno 2007, derivante dalla dinamica dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli Comuni secondo criteri definiti con apposito decreto, criteri di riparto che devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico. Dal 2008, cioè, a fronte di una riduzione dei trasferimenti correnti operata in quota costante come sopra indicato (pari quindi all’ammontare del gettito 2007 da compartecipazione), il maggior gettito derivante dalla compartecipazione viene distribuito fra i Comuni, secondo criteri perequativi, venendo a costituire per gli stessi una effettiva maggiore entrata.

È tuttavia da tener presente che il comma 702 stabilisce che la ripartizione dell’incremento del gettito sarà effettuato nel 2008 esclusivamente a favore dei Comuni che hanno rispettato nel 2006 il Patto di stabilità interno.

A decorrere dall’anno 2009 l’aliquota di compartecipazione verrà determinata in misura pari allo 0,75 per cento (c.193), mantenendo le regole di attribuzione del maggior gettito e di distribuzione perequativa sopra descritte.

Riccardo Narducci